

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

**SUL FENOMENO DELLA MAFIA
E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI**

RESOCONTO STENOGRAFICO

DELLA 44^a SEDUTA

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 1999

Presidenza del Presidente Ottaviano DEL TURCO

INDICE**Audizione del professor Stefano Rodotà, Garante per la protezione dei dati personali**

PRESIDENTE:		<i>RODOTÀ, Garante per la protezione dei dati personale</i>	<i>Pag. 5, 6, 9 e passim</i>
– DEL TURCO (<i>Misto-SDI</i>), senatore..	<i>Pag. 3, 4, 5 e passim</i>		
GIACALONE (<i>PDU</i>), deputato	3, 10		
CALVI (<i>DSU</i>), senatore	9		
LUMIA (<i>DSU</i>), deputato	12		
FIGURELLI (<i>DSU</i>), senatore	15		
MAIOLO (<i>FI</i>), deputato	16, 20		

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

Presidenza del presidente DEL TURCO

Audizione del professor Stefano Rodotà, Garante per la protezione dei dati personali

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Rodotà per la sua disponibilità a questo confronto con la Commissione parlamentare antimafia su una questione che sta diventando di grande rilievo e che ha già suscitato una grande discussione.

Penso sia di qualche utilità il fatto che i nostri uffici abbiano prodotto una piccola rassegna stampa su questo tema, almeno su quella parte della discussione che ha coinvolto l'attenzione dei giornali nel corso degli ultimi due mesi. Avete a disposizione anche il documento del Garante per la protezione dei dati personali, che svolge una serie di osservazioni su questo argomento, e il testo che l'onorevole Giacalone ha presentato al Comitato e che dovrebbe essere messo ai voti nel corso della prossima seduta della Commissione.

Il tempo non ci ha consentito di snellire la procedura, cioè di chiedere al professor Rodotà di avviare la sua audizione con qualche giudizio sul lavoro prodotto dalla Commissione. A noi interessa molto questa verifica. Allora, vorrei pregare l'onorevole Giacalone di riassumere brevemente il contenuto della proposta che egli ha formulato a nome del Comitato che ha lavorato su questo tema. Successivamente, il professor Rodotà svolgerà le sue osservazioni ed i colleghi potranno formulare le loro domande.

GIACALONE. Signor Presidente, il lavoro era iniziato su basi diverse, con un'esigenza differente rispetto a quella che poi via via è emersa. Si poneva il problema di capire come i due gestori della telefonia mobile collaborassero con le attività investigative, perché sembrava, soprattutto a seguito di un'interrogazione parlamentare presentata da uno dei colleghi della Commissione antimafia dopo un'attività ispettiva della stessa Commissione a Milano, che rispetto alle richieste dell'attività investigativa ci fossero diverse modalità di collaborazione e risposte da parte dei gestori della telefonia.

Inizialmente, l'indagine si è svolta in questa direzione. Si è trattato di un'indagine abbastanza snella, nel corso della quale abbiamo audito gli amministratori delle due aziende e abbiamo fornito un questionario per ricevere notizie più chiare e dettagliate su quegli argomenti che non

erano stati approfonditi nel corso della audizione. Alcune di queste risposte, anche quelle per iscritto, sono state esaustive, mentre altre – purtroppo è necessario dirlo – tardano ancora ad arrivare, a distanza di quasi sei mesi dall'inizio dell'attività d'inchiesta svolta dal Comitato.

Via via, però, questa indagine, che era nata con uno scopo squisitamente tecnico (e su questo punto accetto anche alcuni rilievi formulati dall'opposizione nel corso dell'indagine), ha potuto già sciogliere, pur partendo dall'analisi di dati meramente statistici, un nodo che era squisitamente legislativo e che in sostanza è l'oggetto della discussione di oggi. Si tratta del nodo esistente tra la necessità dei pubblici ministeri di essere più efficaci, attraverso le intercettazioni telefoniche, nell'attività di contrasto alla criminalità mafiosa e, nello stesso tempo, tutto ciò che la normativa a garanzia della *privacy* andava proponendo al panorama legislativo nazionale.

Ho accolto un'ulteriore riflessione suggerita dall'opposizione, anche se è arrivata postuma, ritenendola di grande valore, che sottolineava l'assenza di una capacità di conoscenza del problema da parte del Parlamento. Questa difficoltà del Parlamento di conoscere nella sua interezza il problema delle intercettazioni telefoniche mi sembrava un aspetto di grandissimo rilievo e proprio per questo motivo, anche se si tratta di un contributo postumo (non per negligenza mia, perché ho invitato più volte l'opposizione ad essere presente e fattiva nel prosieguo dell'attività investigativa ed invece è stata assente), non potevo tacere su un contributo di tale valore, che adesso fa parte del testo della relazione.

La stessa opposizione, a seguito di un atto di sindacato ispettivo, ha fornito dei dati che però a mio avviso andrebbero verificati. Pertanto, chiedo al Garante di darci ulteriori delucidazioni sui dati forniti dall'onorevole Maiolo, perché a mio avviso non sono perfettamente credibili – faccio anche una provocazione, se la si può considerare tale – e quindi andrebbero guardati con attenzione per avere un termine di paragone ed un'oggettivazione maggiore del dato.

Mi sembra di avere indicato i passaggi più importanti del lavoro svolto.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al professor Rodotà, vorrei fare un'osservazione preliminare. Questa notte è emerso un testo promosso dal Cnel contenente una ricerca sulle preoccupazioni fondamentali di questo paese. Il professor De Rita individua tre filoni fondamentali di ricerca: le questioni di lavoro (è il tema che riguarda i giovani e la ricerca della prima occupazione); il tema dell'invecchiamento della società, quindi della malattia e della cura, del funzionamento della sanità pubblica e privata; la questione della sicurezza personale connessa con i fenomeni di microcriminalità urbana e di grande criminalità organizzata. Questi sono i tre filoni che il Cnel indica al Governo e al Parlamento come temi fondamentali per la riflessione, per le iniziative legislative, per l'assunzione di responsabilità di Governo.

Il tema della sicurezza, che ci riguarda più direttamente, incrocia questioni fondamentali della vita di questo paese, ad esempio le questioni di bilancio. Noi continuiamo a pensare al Ministero dell'interno e a

quello della difesa con considerazioni che sono vecchie e non riusciamo a vincere questa battaglia per considerare il tema dei mezzi a disposizione di questi Ministeri come questioni fondamentali per un assetto di bilancio che sia più corrispondente almeno a queste tre priorità indicate dal Cnel.

Ma ci sono questioni che riguardano il tema delle garanzie. Badate che questo tema delle garanzie lo si trova da qualunque punto si prenda il dibattito sui temi della criminalità urbana, metropolitana, o il dibattito sulle novità da introdurre nella Carta costituzionale. L'approvazione al Senato del nuovo articolo 513 del codice di procedura penale dimostra varie cose: la prima è che si può operare con il buon senso necessario per innovare la Costituzione anche attraverso l'articolo 138 della Costituzione stessa; la seconda è che la politica può fare un passo avanti senza che questo venga considerato un'aggressione ad altre istituzioni della vita del paese.

Il tema del quale ci occupiamo oggi, però, sta diventando un grande problema per la Commissione antimafia, che io riassumo in questo modo. Non c'è alcun dubbio che l'uso delle intercettazioni, sia quelle ambientali tradizionali sia quelle connesse con la telefonia mobile, è uno strumento fondamentale per le indagini che riguardano i fatti di mafia. La questione che abbiamo di fronte è quali sono i limiti oltre i quali l'indagine di mafia si trasforma in un attentato a garanzie che sono ineliminabili in una società civile e democratica. A tale quesito dobbiamo dare una risposta credibile, pena il fatto che rischiamo di essere interlocutori del Parlamento ma controparte singolare in questa vicenda di magistrati e poliziotti, i quali ritengono che una decisione della Commissione antimafia che vada in una certa direzione rischi di rappresentare un ostacolo oggettivo al libero sviluppo di indagini che possono produrre risultati efficaci.

Ho voluto fare questa breve premessa accanto alle considerazioni che lei, professor Rodotà, ha già potuto ascoltare dall'onorevole Giacalone. Volevo partire da questo per poi consentire ai colleghi di porre delle domande. Vorrei sapere quale è il livello di consenso tra il punto di elaborazione della Commissione e quella a cui arriva l'Autorità garante della *privacy*.

RODOTÀ, garante per la protezione dei dati personali. Signor Presidente, sono molto grato dell'opportunità che mi viene offerta, non lo dico in modo rituale, perché ci troviamo certamente su uno dei terreni più impegnativi della riflessione politica ma anche, devo aggiungere, dell'incrocio di preoccupazioni sociali che noi possiamo verificare.

La mia gratitudine non rituale deriva anche dal fatto che questa occasione mi consente – lo spero – di chiarire, sia pure brevissimamente, alcuni orientamenti dell'ufficio che mi trovo a presiedere e che hanno dato origine anche a qualche fraintendimento.

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo, ma volevo ricordare che è stato avviato il collegamento audiotelevisivo con la sala stampa.

RODOTÀ. Certo, signor Presidente, occorre la massima trasparenza; anzi, nel momento in cui dico che ciò può aiutare a chiarire alcuni equivoci intorno all'attività del Garante, ritengo che questa sia una procedura assolutamente necessaria.

Prima questione: aver presentato in più di una occasione la legge sulla tutela dei dati personali, e di conseguenza il Garante, come una sorta di ostacolo, di impiccio, da eliminare in qualche modo, quale equivoci ha fatto nascere? In primo luogo, una sorta di testardaggine del Garante stesso, mentre vorrei qui sottolineare come gli atteggiamenti di quest'ultimo siano del tutto coerenti con le scelte parlamentari, tutt'altro che casuali. Infatti, sia pure con una procedura un po' anomala per una legge in materia di diritti e libertà, cioè una procedura svolta tutta in Commissione, ma necessitata da vicende internazionali, cioè i tempi stretti per entrare nell'accordo di Schengen, i lavori preparatori sono stati molto eloquenti; non vi è stata una approssimazione del legislatore, ma sono state compiute delle scelte assai puntuali e vincolanti. Pertanto il Garante, pena un tradimento non dell'intenzione del legislatore ma addirittura della lettera della legge, non potrebbe discostarsi da questa linea. In particolare, ritengo che debba essere ricordato come la legge abbia effettuato due scelte: la prima, consentire – faccio un accenno di carattere generale all'articolo 27 – alle pubbliche amministrazioni di raccogliere i dati personali senza il consenso dell'interessato, ma non per ciò sottraendole all'obbligo della legge, fondando questo potere – non vorrei parlare di privilegio – sullo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. Quindi non è stata puntigliosità del Garante, ma rigoroso rispetto della legge individuare una serie di situazioni, quelle che erano richieste delle amministrazioni o orientamenti e testi proposti dalle amministrazioni stesse che non potevano essere soddisfatti perché la base normativa prevista dalla legge n. 675 del 1996 non era presente.

Pertanto, ci troviamo a dover esprimere una valutazione che deve essere serena circa i compiti e le attività del Garante, che sarebbe stato un cattivo Garante se non avesse rispettato esplicite e precise indicazioni normative.

Naturalmente tale compito del Garante è reso ancora più impegnativo – e mi rifaccio proprio a quello che ha appena dichiarato il Presidente – dal modo in cui questa legge si apre. Abbiamo letto il primo comma dell'articolo 1 – e non come si fa tante volte dicendo: d'accordo, all'inizio c'è un prologo, si fa una scappellata; andiamo avanti, è una proclamazione retorica del legislatore di cui noi non teniamo conto – al quale abbiamo attribuito particolarissima rilevanza. Scusatemi se lo leggo ma, come si dice, lo faccio per memoria comune: «La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale». Questa è una legge che viene letta, per comune abitudine, come una normativa sulla *privacy* ma la riservatezza e l'identità personale sono solo uno dei riferimenti, perché il riferimento fondativo della disciplina è il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della di-

gnità delle persone fisiche, formule che noi non vediamo affatto come proclamazioni retoriche ma come indicazioni molto impegnative per costruire il quadro all'interno del quale ci dobbiamo muovere. Noi non possiamo avere altra strada.

Detto questo, è chiaro che il problema del bilanciamento degli interessi relativi alla sicurezza dei cittadini rientra in questo quadro perché tra i diritti e le libertà fondamentali rientrano anche quelli che attengono alla possibilità di vivere liberamente, di costruire liberamente la personalità e quindi di essere al riparo dalle aggressioni. Ma – come ben vedete – il quadro è di forti garanzie.

Abbiamo insistito – questo è il secondo punto, che ritengo sia necessario tener presente per valutare il nostro lavoro – e richiamato l'attenzione in più di una occasione su una novità: l'impiego delle tecnologie. Noi ci troviamo di fronte ad un salto che non può essere trascurato. Oggi cioè l'estrema facilità nella raccolta, nel trattamento, nella conservazione e nello scambio di informazioni a livello interno ed internazionale è tale da avere cambiato radicalmente il sistema di valutazione dei dati che abbiamo di fronte. Quando, ad esempio, si fa una analisi e ci si chiede per quanto tempo debbano essere conservati i tabulati riguardanti le telefonate in uscita e in entrata (noi abbiamo fatto un breve calcolo straordinariamente per difetto), se partiamo dalla conservazione per cinque anni, come oggi è previsto, dei dati riguardanti ad esempio i tabulati delle telefonate in uscita (che contengono solo il numero del chiamante e quello del chiamato, non i contenuti delle telefonate), ed è una stima, ripeto, straordinariamente prudenziale, arriviamo a 70 miliardi di telefonate. Vi rendete conto certamente che tali grandezze devono essere tenute presenti anche dal Parlamento; non è più un problema soltanto del Garante ma egli ha il dovere, previsto dall'articolo 31 della legge, di segnalare questo problema e noi saremmo in contrasto con un nostro preciso dovere se omettessimo tale indicazione.

Lo stesso vale per le questioni legate alla videosorveglianza, questione oggi apertissima, importante, che riguarda sicuramente la sicurezza dei cittadini, che ha già determinato alcuni nostri interventi, e che richiede una attenzione particolare. Sistemi di videosorveglianza vengono impiantati oggi tra grandi polemiche negli Stati Uniti e in Gran Bretagna; si tratta di sistemi sperimentali ormai già avanzati che permettono, attraverso la videosorveglianza e tecniche di identificazione, sulla base di alcuni programmi di *software*, di individuare qualsiasi volto all'interno di sequenze lunghissime di soggetti che vengono ripresi e le cui immagini vengono registrate. Cioè, basta avere i dati che identificano il volto di una persona che, attraverso una registrazione lunghissima, ad esempio di gente che è passata per una certa strada, si può identificare un dato soggetto. I benefici sono indubbi per le indagini, per le possibilità di attività anche di prevenzione, però vanno valutati anche i costi di tali operazioni e quindi le garanzie che devono essere offerte per quanto riguarda il trattamento complessivo di tali informazioni.

Devo dire che su questo punto le preoccupazioni non sono solo italiane, perché in questo momento il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che riguarda il cosiddetto sistema Echelon. Le richieste in-

viate dal Parlamento europeo a tre Governi in particolare, quello degli Stati Uniti, quello del Canada e quello dell'Inghilterra, non hanno avuto seguito. L'unica risposta in sede parlamentare a nostra conoscenza è quella ad una interrogazione rivolta al Governo francese, che si è dichiarato molto preoccupato di questo problema.

Il Parlamento europeo non intende concludere senza aver detto una parola su questo tema. In sede di Consiglio d'Europa c'è un progetto di raccomandazione sulla protezione dei dati a carattere personale raccolti e trattati a fini di sorveglianza. Esiste un gruppo, costituito in base alla direttiva in materia di trattamento dei dati, che raccoglie i Garanti europei e che proprio ieri ha affrontato questo tipo di problema, trovandosi d'accordo sul fatto che raccolte generalizzate e indiscriminate a fini di sorveglianza non dovrebbero essere ammesse. Cioè, all'interno di queste opportunità tecnologiche deve essere affinato il criterio della selezione, degli usi mirati, peraltro assolutamente coerente - mi pare - con l'orientamento assunto dal Parlamento italiano che sta discutendo una nuova disciplina sulle intercettazioni telefoniche tesa proprio ad individuare con maggiore precisione i casi e le modalità di uso di questo strumento.

Quindi credo che segnalare questo tipo di problema identifichi una questione reale. Ci è stato rimproverato che noi non ci saremmo occupati di Echelon, dovendolo fare, e ci saremmo indebitamente occupati di videosorveglianza. Mi permetto di dire che questa è una grande sciocchezza su tutti e due i versanti. Rispetto ad Echelon certamente come Garanti non possiamo mettere in atto alcun tipo di intervento: è stato proprio il Garante italiano che ha sollevato in sede europea e ha fatto mettere all'ordine del giorno del gruppo europeo dei Garanti tempestivamente questo tema, qualche tempo fa. Non abbiamo dato, ovviamente, pubblicità a questa iniziativa. Per quanto riguarda la videosorveglianza noi abbiamo un dovere istituzionale. A parte che in vari casi siamo già stati investiti della questione, ho qui le nostre decisioni che lascerò, per quel che valgono; in ogni caso la videosorveglianza rientra a pieno titolo nell'ambito della disciplina prevista dalla legge n. 675 del 1996 che per informazioni personali intende anche quelle relative alle immagini, al suono, alla voce. Quindi non c'è dubbio che la videosorveglianza rientri nell'ambito dell'attenzione del Garante.

A maggior ragione il problema è reale in quanto una disciplina specifica e quindi una base normativa in questa materia non c'è in Italia, a differenza di altri paesi (in Europa solo quattro paesi hanno una disciplina in materia: Francia, Norvegia, Danimarca e Islanda), anche se in questo momento il tema, per la diffusione di queste tecniche e per la modalità di raccolta di queste informazioni, è all'ordine del giorno in tutti i paesi. Noi siamo intervenuti indicando quali sono le cautele da adoperare e le garanzie da introdurre già in base alla legge n. 675.

Concludo dicendo che ho voluto segnalare questi dati di carattere generale perché la disciplina della legge citata in questo senso è molto lungimirante. Coerentemente con quelli che sono l'orientamento e l'indicazione della direttiva europea, ha fatto molto di più che non garantire il tradizionale diritto ad essere lasciato solo (che corrisponde un po'

l'egoismo del soggetto che non vuole che circolino alcune informazioni che lo riguardano), ma ha identificato una delle dimensioni della libertà nella fase che stiamo vivendo. Lo Statuto delle informazioni personali è oggi essenziale per la definizione stessa di cosa sia la cittadinanza in questo momento, cioè la dimensione della libertà.

Naturalmente, come sempre accade quando si discute di libertà, c'è un problema di libertà individuale e un problema di esigenze collettive ed è per questo che credo molte preoccupazioni siano giustificate. Per esempio, alcune amplificazioni che hanno poi costituito oggetto di qualche polemica, che io non sopravvaluto, non hanno tenuto conto del fatto che mai il Garante ha sostenuto che taluna attività di polizia o di giustizia fosse illegittima. Ha posto due questioni: da una parte, se esisteva una base normativa; dall'altra, quali fossero le garanzie che devono accompagnare, nell'interesse di tutti, a cominciare da coloro i quali indagano, lo svolgimento di queste attività.

Quindi credo che in molte occasioni - come si usa dire - ci siamo dati carico di quest'altra dimensione.

PRESIDENTE. Invito i colleghi a formulare eventuali domande.

CALVI. Vorrei proporre una osservazione in relazione al provvedimento che l'ufficio del Garante, nel gennaio dello scorso anno, ha emesso circa la sospensione dell'adozione di un provvedimento in ordine alle segnalazioni pervenute, documento che abbiamo avuto l'opportunità di leggere.

Siccome da quanto si può vedere si è venuto a creare un conflitto che non è soltanto di ordine normativo ma rappresenta l'eterno conflitto tra la tutela dei diritti e delle garanzie, che è un fine ineludibile ed è un bene al quale non possiamo certo rinunciare, e le esigenze che polizia e magistratura devono perseguire per l'accertamento di illeciti e per perseguire la verità, vorrei capire se, anche ragionando in termini di fonti normative, è necessario che il Parlamento debba attivarsi con una nuova formulazione legislativa per trovare attraverso la legge una soluzione che appare in qualche modo difficile proprio per quel conflitto che viene denunciato nel provvedimento.

RODOTÀ. In quel provvedimento noi mettevamo in evidenza proprio uno dei punti che io mi ero permesso di ricordare all'inizio. Infatti, nella parte finale di questo provvedimento si legge: «La natura dei diritti coinvolti rende insostituibile l'utilizzo di un atto di rango legislativo anziché regolamentare. Questa conclusione è peraltro confermata dall'insieme delle recenti disposizioni che attengono alla materia». Non solo la disciplina contenuta nella stessa legge n. 675, all'articolo 4, ma due degli articoli a cui si faceva riferimento nel testo che costituiva la base del regolamento messo in discussione. Si diceva che: «Per le problematiche attinenti»...«si osservano le disposizioni di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676, e dei relativi decreti legislativi di attuazione».

Quindi veniva identificata con precisione la fonte normativa della disciplina, la legge di base, la n. 675, la legge di delega, la n. 676, e i decreti legislativi di attuazione.

A noi apparve, credo correttamente, che il regolamento a cui si riferiva il provvedimento del Garante non fosse una base sufficiente per la limitazione dei diritti che il regolamento stesso prevedeva attraverso un obbligo, da parte dei gestori dei servizi di telefonia, di fornire tutta una serie di informazioni alla polizia.

Non c'è dubbio, quindi, che nell'interpretazione che abbiamo dato – credo doverosa e da questo punto di vista non controvertibile – è indispensabile una modifica legislativa in questa materia, oppure tale precisazione deve essere data attraverso i decreti legislativi previsti dalla legge n. 676. In sede di rinnovo della delega è stata introdotta una novità, che io ritengo essere (per vecchia mania parlamentaristica che non mi ha abbandonato dopo che ho lasciato queste sedi) un'innovazione opportuna, e cioè il parere delle Commissioni parlamentari. Mentre nell'originaria formulazione della citata legge n. 676 il potere delegato del Governo veniva esercitato senza ulteriori controlli parlamentari, è stata – ripeto – opportunamente introdotta la procedura di consultazione del Parlamento, che in materia di diritti a me pare sia assolutamente necessaria. Un chiarimento definitivo in questa materia credo che richieda uno di questi due passaggi: il ritorno del Parlamento, per così dire «in prima persona», attraverso un'eventuale modifica della legge n. 675 oppure, in sede di legislazione delegata (e nei prossimi mesi, proprio dovendo esercitare la delega rinnovata, il Governo interverrà in questa materia), attraverso lo strumento del decreto legislativo.

Se mi è consentito, vorrei porre un quesito all'onorevole Giacalone: lo faccio in questo momento, perché è arrivata l'onorevole Maiolo, alla cui indagine l'onorevole Giacalone aveva fatto riferimento, ma non posso esprimere opinioni – e tanto meno, poi, valutazioni – non conoscendo il contenuto di tale indagine. Siccome lei l'ha citata sono disponibile ad esprimere una modestissima opinione, ma vorrei sapere di cosa si tratti.

GIACALONE. Mi riferivo all'originaria relazione del Comitato, al contributo portato appieno dall'onorevole Maiolo e poi anche alla sintesi successiva.

La relazione, poi, ha un grande punto interrogativo, che è quello dello strumento della sintesi che consente un'attualità normativa e operativa. Abbiamo il Garante a garanzia delle libertà, i problemi dell'aggiornamento tecnologico notevolissimo (questo è un settore tra i più innovativi e continuamente innovati) e di un contrasto sempre più efficace alla criminalità (perché un contrasto inefficace ha esso stesso un costo altissimo). Gli strumenti che fino ad adesso abbiamo a disposizione, con le lentezze che qualche volta anche gli strumenti parlamentari o di Governo determinano, sono da soli sufficienti o bisogna individuare nel panorama anche qualche luogo di sintesi diverso, pur rispettoso ed emanazione dei luoghi parlamentari?

RODOTÀ. Questa è una domanda molto impegnativa.

Credo che, come sempre accade (torno a quanto dicevo poc'anzi), quando sono in questione i diritti fondamentali, la valutazione parlamen-

tare sia indispensabile. Naturalmente, poi, ci sono possibilità previste dal sistema all'interno del quale la legge n. 675 si colloca, perché non è che essa rappresenti un corpo estraneo o qualcosa, come ho detto poc'anzi, da «leggere» soltanto come un intralcio, perché invece, per ciò che riguarda tutta una serie di attività che noi stiamo considerando, ci sono giuste e giustificate eccezioni. Credo che alcuni punti possano sicuramente essere risolti attraverso l'uso dei decreti legislativi e quindi questa è un'occasione che il Governo può sicuramente cogliere; ovviamente può essere il Parlamento a stimolare lo stesso Governo in una fase abbastanza breve perché le deleghe scadono a luglio e sono necessari almeno 30 giorni per l'espressione dei pareri parlamentari. Quindi, ci troviamo abbastanza vicini alle scadenze istituzionali e in questo senso, se verranno delle sollecitazioni, dovranno venire con una certa rapidità.

Vorrei richiamare (per quel che vale, ma prendetela come una concreta e sincera offerta di disponibilità) l'esperienza che noi abbiamo maturato in questo periodo anche attraverso un dialogo molto fitto con l'opinione pubblica perché – posso dirlo? – siamo sommersi di richieste da parte dei cittadini, ma questo non ci dispiace perché ciò ci consente di capire cosa succede. Consentitemi poi questa parentesi, ma credo che si debba dirlo in sede parlamentare: qualcuno ci ha rimproverato per il fatto che abbiamo adottato un metodo non corrispondente alle abitudini delle amministrazioni, e cioè quello di rispondere a tutti e di non farlo con comunicazioni con tassa a carico del destinatario (fatto per il quale, forse, potremmo essere destinatari noi di un rilievo della Corte dei conti teso a farci pagare i francobolli, che pagheremo). Perché abbiamo fatto questa scelta? Perché questa legge non è stata costruita come una bardatura burocratica, ma come un'attribuzione di potere diretto ai cittadini i quali, prima di arrivare dal Garante, possono rivolgersi a tutta una serie di soggetti, a cominciare dalla Polizia (solo ai Servizi segreti e in certi casi al Ministero dell'interno arrivano con l'intermediazione del Garante): quindi sono essi i titolari di questo potere diffuso di tutela, sicché noi a tutti dobbiamo rispondere.

In questo senso abbiamo avvertito una serie di esigenze. Per esempio, in materia di videosorveglianza, non ci siamo mossi di nostro impulso, ma avendo ricevuto sollecitazioni di cittadini o di consiglieri comunali in certe situazioni, e abbiamo potuto dare alcune indicazioni in materia.

In tutte queste direzioni, che sono molto importanti, abbiamo quindi maturato una certa esperienza che mettiamo a disposizione di tutti, ovviamente in primo luogo del Parlamento. Credo che un sistema che abbia un ancoraggio legislativo forte debba possedere anche una flessibilità necessaria, proprio per le finalità che si devono perseguire. Credo di non violare alcun segreto affermando che in questo momento uno dei più grandi progetti in materia di sicurezza nel nostro paese, finanziato peraltro dall'Unione europea, è quello del controllo sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, che è un'impresa credo per dimensioni oggi tra le maggiori che ci siano al mondo, e non ha trovato nel Garante – per così dire – un interlocutore testardo o un ostacolo. Credo che si sia invece avviata una collaborazione molto proficua per identificare le moda-

lità di garanzia che consentano di svolgere questa attività di controllo, in qualche modo, del territorio, senza con ciò mettere a rischio i diritti individuali. Credo che questi punti di equilibrio, soprattutto quando ci sono basi normative certe, si possano individuare.

LUMIA. Ho ascoltato con interesse le valutazioni del Garante perché anche noi abbiamo a che fare con dei diritti di nuova generazione e tra questi sicuramente sono compresi sia quello alla riservatezza che quello alla sicurezza. Dobbiamo scoprire come fare, comunicare, interagire nel modo migliore rispetto a queste due dimensioni. Il sistema della lotta alla mafia è «dentro» con forza al diritto e alla sicurezza, e da molto tempo ci stiamo imbattendo in questo tema delle intercettazioni, anche perché con il documento che è stato approvato e con la bozza di documento che poi verrà discussa in seduta plenaria noi facciamo riferimento ad un testo legislativo che è in corso di valutazione (addirittura già in Aula presso la Camera) ed è già stato inserito nell'ordine del giorno tra i futuri provvedimenti che saranno esaminati e approvati.

Le intercettazioni sono fondamentali, ma vi è un problema storico concreto.

Per tanto tempo – a mio avviso positivamente – abbiamo utilizzato la figura dei collaboratori di giustizia. Oggi abbiamo la necessità di una diversa strategia, perché le mafie stanno cambiando la loro di strategia nei confronti dei collaboratori di giustizia, tentando di manipolare e di svilire questo strumento. Sicuramente qualunque provvedimento adotteremo in proposito disciplinerà con più rigore questo strumento, quindi avremo ancora più bisogno di rafforzare il ruolo delle cosiddette indagini autonome.

Allora, da un lato, non possiamo giustamente ridefinire il ruolo dei collaboratori, rendere più rigoroso l'accesso a questo strumento e, dall'altro, visto che dobbiamo spostarci sul versante delle indagini, comprimere l'utilizzo delle intercettazioni che sono invece uno strumento essenziale per poter colpire la segretezza, l'organizzazione, la struttura delle varie mafie. Ecco perché questo aspetto è importante.

Volevo poi conoscere il suo parere su alcune questioni. La prima è quella dei tempi. Se noi poniamo dei limiti (come ad esempio propone il disegno di legge varato dalla Commissione giustizia della Camera in un testo unificato, che adesso – come dicevo in precedenza – è alla discussione dell'Aula) rischiamo, per quanto riguarda i reati di mafia, di incontrare delle difficoltà. Molti pericolosissimi latitanti sono stati presi utilizzando intercettazioni che sicuramente – l'indagine investigativa lo evidenzia – sono andate al di là dei 120 giorni, che è il parametro che viene individuato per i reati collegati all'articolo 416-bis. Volevo conoscere il parere del Garante rispetto alla questione dei tempi e come interagiscono il diritto alla riservatezza e alla sicurezza in quest'ambito.

La seconda questione è relativa all'utilizzo di questi dati. Nella bozza del documento che il Comitato – in particolare il coordinatore Giacalone – ha varato, si evidenzia che tutte le intercettazioni potrebbero confluire presso il Ministero di grazia e giustizia e in quella sede avere non una valutazione specifica sulla singola intercettazione ma sul

problema più complessivo. Anche qui si pone poi la questione di come un esecutivo, in questo caso il Ministero di grazia e giustizia, tratta questi dati.

Stesso problema si pone con il Ministero dell'interno. Mentre il Ministero di grazia e giustizia dovrebbe valutare complessivamente questi dati, per il Ministero dell'interno abbiamo il problema vitale di poter avere una banca dati. Ecco dove sarebbe utile un continuo rapporto con il Garante in una visione in *progress*, man mano che la tecnologia avanza. Faccio riferimento ai telefonini: dal momento che le carte telefoniche possono continuamente essere modificate, si può eludere la possibilità di intercettare il soggetto titolare di quel contratto, di quel rapporto o dell'uso stesso di quel telefonino.

Sotto questo punto di vista lei ci ha detto che c'è bisogno di una fonte normativa (per quanto riguarda il Ministero dell'interno lo ha specificato bene), ma qualunque fonte normativa rischia comunque, rispetto alla tecnologia, di essere continuamente superata e di rendere immediatamente superfluo il dato normativo. Allora, il riferimento al dato normativo è di tipo generale o specifico? Le pongo questa domanda perché - ripeto - se è solo di tipo specifico rischiamo, con il passare dei mesi, di essere superati continuamente dall'avanzamento tecnologico, se invece è un riferimento di tipo generale potremmo ricavare una serie di indirizzi che consentano (naturalmente tipicizzando - come voi richiedete - il tipo di utilizzo dei dati al Ministero dell'interno) di fornire un contributo notevole a quella necessità, da tutti avvertita, di indagine e di investigazione rispetto all'uso dei collaboratori di giustizia.

RODOTÀ. Per quanto concerne i provvedimenti in corso di esame da parte delle Camere, devo dire che evidentemente non posso esprimere valutazioni sul merito delle scelte legislative; posso sottolineare - come peraltro in parte ho già fatto - i problemi che emergono dalla nostra esperienza.

In precedenza ho messo in evidenza le enormi potenzialità dal punto di vista quantitativo di queste tecnologie, per cui oggi le raccolte di informazioni sono agevoli e tali da determinare forme non tanto di permanenza nel tempo, perché anche un vecchio archivio cartaceo può essere conservato per decenni, quanto una disponibilità assolutamente immediata e una possibilità di interconnessione tra diversi archivi. Su questi punti credo che la nostra esperienza possa essere utile.

Mi ero permesso di ricordare, in questo senso, quelle che sono preoccupazioni d'ordine generale, per le quali non si mette tanto in discussione la necessità di usare queste tecnologie, soprattutto quando ci sono forme di criminalità particolarmente pericolose, diffuse ed aggressive da contrastare, quanto il problema di un uso più mirato e selettivo di queste tecnologie. Questa è una scelta che mi sembrava in qualche modo rispecchiata dal nuovo articolo 1 del provvedimento in materia di intercettazioni.

Naturalmente (non entro - ripeto - nel merito del provvedimento), i problemi che noto sulla base della nostra esperienza non riguardano le scelte generali in tema di intercettazioni, ma alcune questioni - sulle

quali peraltro già ci siamo pronunciati – che riguardano soprattutto i soggetti che, data la natura dell'intercettazione, si trovano coinvolti (uso questo termine) nell'intercettazione stessa pur essendo estranei o risultando successivamente estranei all'indagine alla quale l'intercettazione si riferisce. La disciplina più rigorosa che mi pare si affacci in questo testo (che poi ha una ricaduta anche sull'eventuale pubblicizzazione all'esterno, perché questo ha sicuramente provocato danni, e non piccoli, a soggetti estranei alle intercettazioni) è un tema che mi permetto di segnalare, perché non rientra certamente nell'ambito delle nostre preoccupazioni ma della legge che dobbiamo amministrare.

Certo, la legge n. 675 è ordinaria, quindi può essere derogata da una legge successiva, anche se la modifica introdotta nel sistema – perciò mi sono permesso di ricordare l'articolo 1 – ha una qualche valenza di principio che deve essere presa in considerazione. Allora, se il legislatore, pur tenendo conto delle giuste esigenze che sono state sottolineate di una lotta efficace alla criminalità, vuole rimanere nel quadro identificato dalla legge n. 675, non posso esprimere un giudizio sul fatto che i 120 giorni siano un termine adeguato o meno. Certamente la fissazione di un termine è nella logica della legge n. 675, come è nella logica di tutta la disciplina in materia.

Se voi pensate ad archivi molto delicati come lo sono gli archivi Schengen, dovete sapere che i tempi di conservazione anche di dati molto delicati sono brevissimi, non vanno oltre i tre anni. Naturalmente qui i tempi relativi alle intercettazioni sono oggetto di una valutazione parlamentare nella quale io non posso entrare.

Per quanto concerne l'utilizzazione dei dati e la loro centralizzazione, il problema è vedere quali garanzie assistono queste scelte legislative. Per esempio, il fatto che – fornisco alcune indicazioni generali – il principio di finalità (cioè che vengano conservate soltanto le informazioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'attività) e il principio di pertinenza (cioè lo svolgimento dell'attività di intercettazione solo per finalità determinate – l'articolo 1 va in questa direzione –, ossia trattare solo le informazioni necessarie) sono principi che certamente devono essere tenuti in considerazione, a meno che non si voglia entrare in una logica di eccezionalità e di forte deroga ai principi indicati dalla legge n. 675. Non voglio dire che le normative specifiche sono già superate tecnologicamente nello stesso momento in cui vengono approvate dal Parlamento, ma sicuramente sono soggette ad un'obsolescenza più rapida.

In questo caso, norme di carattere più generale sono sicuramente più efficaci; naturalmente, intervenendo sul terreno dei diritti di libertà anche le norme generali vanno congegnate in modo da incorporare una quota di garanzia.

Inoltre, mi rendo conto che il meccanismo del seguito, dell'attuazione e dell'adeguamento alle tecnologie può richiedere una flessibilità della disciplina legislativa che in questo caso credo sia opportuna.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al senatore Figurelli debbo avvertire che già alcuni colleghi avevano chiesto di porre quesiti al pro-

fessor Rodotà. In considerazione dei tempi dei lavori sia della Camera dei deputati sia del Senato, ho dovuto rispondere che questa seduta non potrà protrarsi oltre le ore 15,15.

FIGURELLI. L'informazione è oggi fondamentale ed ineliminabile per garantire la sicurezza, non solo quella in senso stretto, cioè la sicurezza dalla violenza militare del crimine, ma anche quella in senso più vasto. Ed io vorrei citare un aspetto di quest'ultima sicurezza, cioè quella dell'impresa e del mercato dall'inquinamento del capitale illegale che creano l'accumulazione del capitale criminale e il suo movimento.

Vorrei conoscere l'opinione del Garante, il suo lavoro e anche il contributo che può dare alla complessiva innovazione nel nostro sistema in ordine a due contraddizioni che mi sembra siano molto evidenti.

La prima - mi scuso dello schematismo con cui dico questo, ma è essenziale all'esser breve - è data dal fatto che mentre una banca può sapere tutto sulla mia persona, i conti, i soldi, il patrimonio, i movimenti di qualsiasi cittadino, le autorità preposte alla sicurezza della ricchezza della nazione e delle ricchezze di ciascun cittadino, nonché della libertà dell'imprenditore ad andare anche sul mercato e a non subire un'alterazione violenta della concorrenza, invece non sanno nulla o sono messe in condizioni di difficoltà estrema a sapere qualcosa.

Vorrei approfittare della presenza e del collegamento tra la Commissione parlamentare antimafia e il Garante per fare un codicillo a questa contraddizione e sapere quale è la posizione, nonché avere notizie sull'eventuale lavoro del Garante, in questo momento sui difficili problemi di attuazione dell'anagrafe dei conti e dei depositi, la cui regolamentazione normativa risale al 1991 ed è richiamata nel decreto legislativo del 1997 in materia di antiriciclaggio.

La seconda contraddizione - più nel tema di ciò che l'onorevole Giacalone ha esposto all'inizio - è la seguente. Io ho la possibilità per pochi soldi di comprare un apparecchio *scanner* che mi consente di intercettare, ad esempio, i cellulari del Garante, del Presidente della Commissione parlamentare antimafia, eccetera. Il Ministro delle comunicazioni rilascia su semplice domanda un nulla osta per l'ascolto - tecnicamente SWL - che consente anche di intercettare le frequenze in uso ai carabinieri, alle forze di polizia, eccetera.

Ebbene, di fronte a questa libertà di intercettazione anche mafiosa di queste comunicazioni o di queste informazioni, abbiamo - vorrei dire eufemisticamente - una certa pesantezza, una certa farraginosità, una procedura molto difficile per acquisire informazioni che in tema di garanzie - sottolineo la parola garanzie - sono essenziali, perché attraverso un'intercettazione telefonica, ambientale oppure - lo ha detto poco fa il Garante - attraverso una videosorveglianza posso acquisire riscontri a verità fondamentali per la sicurezza dei cittadini, fino al punto da prevenire la consumazione di terribili delitti, come la cronaca ha dimostrato anche recentemente.

Ci troviamo oppure no - cioè è solo una mia preoccupazione infondata ed eccessiva - di fronte a queste contraddizioni nel nostro sistema? E quale è la strada, in via generale anche come approccio metodo-

logico e in particolare per il tipo di esempi che ho fatto, per superarla?

PRESIDENTE. Prego il professore Rodotà di attendere un attimo, perché vorrei dare la parola all'onorevole Maiolo, in modo che poi possa rispondere successivamente a tutti i quesiti. Capisco che quelli posti dal senatore Figurelli sono molto corposi, ma dobbiamo concludere con una sola risposta.

MAIOLO. Signor Presidente, innanzitutto mi scuso per il ritardo, ma a causa dei lavori in corso alla Camera dei deputati ho fatto tardi.

Professor Rodotà, conosco molte sue dichiarazioni e ho notato che lei aveva innescato una polemica sulla questione dei tabulati telefonici anche con il procuratore Vigna; pertanto, la pregherei di pronunciarsi anche sinteticamente ancora una volta sulla questione di tali tabulati. Infatti, a mio avviso, mentre l'intercettazione può dare in effetti degli spunti di indagine, personalmente ritengo che la questione dei tabulati, come hanno dimostrato anche indagini relative certamente a persone magari da me non molto apprezzate, a volte possa veramente sviare le indagini.

Pur sapendo che lei non vuole entrare nel merito, debbo invitarla a farlo perché la questione dei tabulati telefonici è assai delicata.

Forse darò una delusione a qualcuno, però, anche se si tratta sempre di un'opinione personale, questa riforma che stiamo varando alla Camera dei deputati rischia di fare la fine della riforma della custodia cautelare, perché si impiega molto tempo per vararla con molto impegno, si trova anche un accordo, ma lascia tali varchi di discrezionalità per cui ho l'impressione che non risolverà assolutamente il problema. Infatti, il problema è che c'è stato un aumento di intercettazioni negli ultimi anni, addirittura oltre il 100 per cento. Signor Presidente, questo mi fa riflettere molto sul fatto che in un paese libero non è possibile che ogni volta che vi è un apparente contrasto tra i diritti individuali e quelli della persona e una, spesso presunta, esigenza di tutela della collettività, debba prevalere sempre questa seconda, che in genere è un comportamento tipico dei paesi totalitari e non dei paesi liberi.

Inoltre, vi è soprattutto un'enorme caduta di professionalità, per cui l'uso delle intercettazioni, oltre all'uso dei collaboratori di giustizia, sono spesso le uniche forme di indagine.

Molto spesso, ce lo hanno detto anche gli amministratori delegati delle aziende della telefonia mobile, tutti i magistrati cominciano le indagini facendo le intercettazioni. Invece di ritenere se esista il ragionevole e fondato sospetto che nei successivi tre giorni, quelle tali persone, tramite il telefono, potranno organizzare un delitto, si mettono sotto controllo una serie di apparecchiature telefoniche alla ricerca di potenziali reati. Allora ecco la questione dei tempi, della reiterazione dei decreti e del loro numero. Non è possibile che lei non possa intervenire su tutto questo.

I cittadini sono preoccupati. Rielaborando dei dati, che peraltro mi ha fornito il Ministero, perché avevo presentato una interrogazione a risposta scritta, sono giunta a stabilire, se ricordo bene, che un italiano ogni 250 è stato in qualche modo intercettato. Anche nell'ambito della legge di riforma che stiamo varando alla Camera, si presenta il problema se si possano intercettare solo le persone indagate o anche quelle non sottoposte ad indagini. Soprattutto colleghi magistrati ci dicono che se si consentirà solamente di intercettare gli indagati si indagherà su un maggior numero di persone. In questo modo, ci troviamo di fronte al cane che si morde la coda. Ritengo che lei si debba occupare della questione. Vorrei poi sapere la sua opinione sulla stessa, anche se credo di conoscerla, e cosa si possa fare.

Secondo lei poi è corretta l'indicazione mia e dell'onorevole Giacalone (abbiamo raggiunto un accordo sulle nostre due relazioni), secondo la quale il Parlamento dovrebbe in qualche modo, senza ledere l'indipendenza della magistratura, essere coinvolto nella vicenda? Se così fosse, il Ministero di grazia e giustizia svolgerebbe una relazione annua al Parlamento, informandolo. Nessuno dice che le intercettazioni non debbano essere fatte, ma in questo modo si potrebbe almeno conoscere il loro costo sulla collettività.

RODOTÀ. Proverò a rispondere nei tempi strettissimi indicati dal Presidente. Se si esaminasse il lavoro del Garante sui provvedimenti, si vedrebbe come in materia di economia, e quindi di dati economici, il suo orientamento, peraltro assolutamente conforme a quello che la legge prevede, è stato nel senso di favorire la trasparenza. Pensate a tutte le decisioni, anche molto controverse, riguardanti le retribuzioni, gli incarichi e gli accessi a dati economici, peraltro secondo quella che è la linea presente nella legge, che esclude il consenso dell'interessato quando si tratti di raccogliere informazioni sulle attività economiche svolte da un soggetto. All'origine di tutto questo, c'è un'ovvia esigenza di tutelare il corretto funzionamento del mercato, perché è chiaro che nessun imprenditore poco corretto darà il proprio consenso a che vengano raccolte informazioni sulla sua attività negli aspetti non proprio commendevoli, mentre l'informazione corretta del mercato è presupposto affinché non ci siano distorsioni della concorrenza. Comunque, in generale, c'è una linea di favore alla conoscenza delle informazioni economiche. In questo senso, è stato un po' approssimativo l'aver detto che, ad esempio, il Garante ha manifestato perplessità rispetto alla cosiddetta anagrafe dei conti e dei depositi, perché egli non avrebbe potuto esprimere un'opinione in contrasto. Piuttosto, anche in questo caso c'è un problema di modalità che riguardano la duplicazione di basi di dati. Se già il sistema bancario dispone di queste informazioni, è necessario creare una nuova base di dati presso l'amministrazione finanziaria?

Per esempio, uno dei problemi che in questa sede non ho potuto approfondire, ma che ritorna in tutte queste materie, è quello relativo a ciò che si chiama, con una parola orrenda, tracciamento incrociato. Si tratta, in altre parole, della possibilità di sapere, in tutti i casi, chi ha avuto accesso ai dati (una delle garanzie fondamentali), se si è trattato

di un soggetto autorizzato di cui si conoscono le generalità, che possa essere responsabilizzato per l'accesso e l'utilizzazione, buona o cattiva, oppure no. Ma questa garanzia esiste? In via generale non abbiamo mai posto ostacoli a questo tipo di attività, quindi su questo terreno abbiamo tenuto fermi alcuni principi di garanzia, sui quali non credo ci siano dubbi, e ritenuto che la trasparenza delle attività economiche fosse un bene da salvaguardare. È un po' un paradosso, ma il lavoro del Garante in certi casi ha consentito di avere più trasparenza di quanta non ce ne fosse prima, perché i raccoglitori di informazioni sono oggi più esposti di prima all'attenzione dei cittadini. Prima, se ci si rivolgeva ad una banca dati, pubblica o privata, per sapere quali informazioni vi fossero sul proprio conto, queste avevano il diritto di non rispondere. Oggi devono farlo, quindi la tutela della propria riservatezza diventa trasparenza e controllabilità di tutti coloro i quali gestiscono informazioni. C'è quindi questo gioco di luci, ombre, riservatezza, trasparenza che noi abbiamo voluto salvaguardare, soprattutto nella materia dell'informazione economica.

Passo ora alla questione relativa alla possibilità di intercettare da parte di privati. Dobbiamo stare molto attenti, perché si tratta di un terreno delicato. Lasciamo stare ora la legittimità dell'acquisto e delle condizioni in presenza delle quali è possibile utilizzare talune tecnologie, ma intercettare una conversazione tra privati non è ammesso. Ripeto, non si può condurre questo tipo di operazione da parte di un privato. Sul punto ci sono due aspetti, uno è relativo agli eventuali profili penali, l'altro al palese contrasto con i criteri ed i principi indicati dalla legge n. 675 per ciò che riguarda il consenso dell'interessato alla raccolta delle informazioni. Non si possono raccogliere, tranne casi particolari, informazioni sul proprio conto senza il proprio consenso. Altra questione è se l'attività di raccolta delle informazioni provenga da un soggetto pubblico, per esempio dalla polizia o dalla magistratura, perché ci troveremo su un altro terreno e saremmo costretti a tornare alle questioni cui avevo accennato in precedenza e cioè alla necessità di adeguare in ogni caso e comunque le garanzie alle tecnologie che vengono adoperate.

Non si può dire che si può raccogliere tutto, che lo si può interconnettere con qualsiasi banca dati e conservarlo non importa per quanto tempo, poiché giuridicamente lecito, socialmente accettabile e politicamente legittimo. No, devono essere compiute delle scelte legislative precise ed il livello di garanzia deve essere adeguato. Ripeto quello che dicevo prima, sui dettagli poi si può discutere, siamo intervenuti già molte volte in questo senso e non ritengo che ci sia una incompatibilità di principio. C'è incompatibilità se qualcuno all'interno dell'amministrazione, non importa quale sia il tipo di attività svolta, dica di voler raccogliere informazioni, non renderne conto e non fornire alcun tipo di garanzia. In questo caso ci troveremo certamente in un caso di incompatibilità. Questa era la situazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 675, ma oggi non è più così. Rendere conto, fornire garanzie e poter svolgere l'attività sono punti che trovano e possono trovare fuori

e dentro l'Italia equilibri rispettosi di finalità collettive e di rispetto dei diritti individuali.

Per quanto riguarda le mie opinioni su tabulati e intercettazioni, devo rimanere nel mio seminato. Rispetto alle scelte legislative, come dicevo prima, noi possiamo intervenire. Qualche volta lo abbiamo fatto, anche in via preventiva, avvertendo di fare attenzione se si fosse adottato un certo tipo di scelta. Tenete conto, comunque, che qualcosa abbiamo già detto e qualcuno ci ha anche rimproverato perché non rientrava strettamente nei nostri compiti. Ritengo invece che, dalla lettura dei compiti del Garante, questo sia in un certo modo un nostro dovere. Se non altro per accendere un segnale di attenzione e dire: «Guarda Parlamento, tu hai approvato la legge n. 675, hai fatto queste scelte e adesso rischi di rimangiartele». Uso un linguaggio molto semplice, ma credo che questo sia in una certa misura un nostro dovere. In questo senso siamo intervenuti qualche volta, suggerendo anche gli aggiustamenti necessari. Devo dire che in una serie di situazioni c'è stata una collaborazione molto efficace tra Parlamento e Garante. Penso, per esempio, al primo decreto cosiddetto «Di Bella», per ciò che riguardava l'indicazione dei nomi e delle patologie sulle ricette. Non era una materia nella quale il Parlamento fosse tenuto a seguire le indicazioni del Garante, eppure c'è stata un'eccellente collaborazione.

In questa materia, ripeto, siamo – se posso dire così – più istituzionalmente interessati alle ricadute del fenomeno dell'intercettazione. Non possiamo dire se è opportuna o meno una relazione al Parlamento, se il numero delle intercettazioni è eccessivo. Certamente, se posso esprimere un'opinione, la facilità del ricorso allo strumento incita ad un uso un po' inflazionistico. Ma su questo punto veramente la scelta del legislatore è decisiva.

Per il resto, fatta una determinata scelta, credo che, a meno di non voler mettere da parte del tutto la disciplina della legge n. 675, si tratta poi di operare il necessario bilanciamento. Siamo anche intervenuti sulla questione dei tabulati e dell'uso dei dati raccolti, anche di quelli riguardanti i soggiorni alberghieri, cioè sulle raccolte di massa indiscriminate. Lasciamo da parte la polemica giornalistica con il dottor Vigna, che lascia il tempo che trova e che a volte è determinata magari da qualche intemperanza che può esserci anche da tutte e due le parti. Ritengo che i chiarimenti che abbiamo dato fossero efficaci, perché, rispetto all'opinione di chi sosteneva che il tempo di conservazione dei dati non fosse sufficiente, abbiamo ricordato che questo era di cinque anni, quindi tutt'altro che poco per ciò che riguarda la conservazione di tabulati, e certamente superiore, per esempio, a ciò che avviene in quasi tutti i paesi dell'Unione europea. Capisco che possiamo avere esigenze diverse, ma non si può dire che sia un termine ridotto. Mi sembra che quella polemica poi si sia spenta.

Siamo intervenuti, piuttosto, quando ci siamo trovati di fronte ad un ulteriore problema, cioè alla segnalazione di un cittadino che aveva visto pubblicati sui giornali i dati che riguardavano il suo traffico telefonico e le sue presenze in alberghi dopo che era completamente uscito dall'inchiesta. È vero, cioè, che l'inchiesta può richiedere l'immagazzi-

namento di molti dati (poi ci sono altre forme di controllo di legalità su quest'aspetto dell'attività, se sia o meno conforme alla legge). Il problema che ci siamo posti è se, una volta che l'estraneità del soggetto sia stata riconosciuta all'interno della stessa indagine, i dati che lo riguardano debbano o meno essere tenuti al riparo da ogni forma di pubblicità, che sarebbe certamente impropria. Ecco un punto nel quale l'intersezione tra il modo in cui la disciplina delle intercettazioni viene definita e la nostra legge è particolarmente rilevante.

Per il resto, devo dire che il nostro compito comprende tutto ciò che consente di far procedere almeno in parallelo strumenti efficaci e garanzie, ma i poteri di intervento del Garante sono tipizzati. Abbiamo cercato non dico di espanderli, ma di interpretarli – come dicevo prima – nel senso più coerente all'ampiezza delle finalità che sono indicate nell'articolo 1, ma certamente non possiamo censurare il modo in cui si ricorre alle intercettazioni. Possiamo intervenire – qualora ci venga chiesto e anche di nostro impulso – rispetto a quelli che ci sembrano usi delle informazioni raccolte attraverso le intercettazioni non conformi alla legge n. 675.

MAIOLO. Vorrei chiederle che cosa pensa del fatto che per acquistare una scheda telefonica prepagata occorre lasciare tutte le generalità, quasi le impronte digitali.

RODOTÀ. Questo è un problema di cui ci siamo già interessati. Devo dire che, per quanto ci risulta, alcuni gestori del servizio, di fronte ad un'esplicita resistenza dell'acquirente, in certi casi hanno anche rinunciato a questo accertamento.

MAIOLO. Grazie del suggerimento!

RODOTÀ. Questo è un punto importante, delicato – dicevo, prima, qual è la base normativa – che sottopongo alla vostra attenzione, perché si devono compiere delle scelte esplicite, altrimenti tutto questo lascia anche gravi dubbi nel cittadino che si serve di questo tipo di strumento.

Ma nella relazione dell'onorevole Giacalone, alla quale ho potuto dare indegnamente solo un'occhiata velocissima e di questo mi scuso, sono sottolineati anche gli inconvenienti ed il carattere non decisivo di questo accertamento. Pertanto, credo che se il Parlamento facesse chiarezza su tale aspetto non sarebbe male.

MAIOLO. Ma la norma non esiste.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Rodotà per la sua esposizione.

Vorrei far presente che alcuni colleghi avrebbero voluto partecipare a questa discussione se fosse avvenuta ieri mattina (ma purtroppo non è stato possibile), perché oggi non potevano essere presenti. Ho assicurato a questi colleghi, i quali volevano porre dei quesiti, che avrei trasmesso

le loro curiosità al Garante se, dopo la lettura del resoconto stenografico, avessero ritenuto ancora logiche le domande che intendevano formulare. Pertanto, se ce ne sono anche altre di coloro che hanno partecipato a questa audizione, le trasmetterò al professor Rodotà, pregandolo di rispondere a strettissimo giro di posta, anche perché nella prossima riunione della Commissione approveremo il testo del documento conclusivo proposto dall'onorevole Giacalone e dall'onorevole Maiolo.

RODOTÀ. Posso impegnarmi a fornire una risposta *ad horas*, perché ritengo di avere un dovere di collaborazione.

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente il professor Rodotà. Dichiaro conclusa l'audizione.

I lavori terminano alle ore 15,30.

